

Legge regionale 08 marzo 2000, n.20

Integrazioni e modifiche della L.R. 23 febbraio 1999, n. 8 . Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: Autorizzazione e procedura di accreditamento

ARTICOLO 1

(Modifica dell'art. 7 della LR 8/99)

1. Il comma 2, dell'art. 7, della legge regionale 23 febbraio 1999, n.8 e' sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale determina con propria deliberazione le modalita' e i termini per la richiesta e per il rilascio dell'autorizzazione, prevedendo la possibilita' del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente."

ARTICOLO 2

(Modifica dell'art. 17 della LR 8/99)

1. Il comma 9, dell'art. 17, della legge regionale 23 febbraio 1999, n.8 e' sostituito dal seguente:

"9. Il Sindaco territorialmente competente rinnova l'autorizzazione dopo aver accertato, tramite il dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL, la sussistenza dei requisiti richiesti."

ARTICOLO 3

(Modifica dell'art. 19 della LR 8/99)

1. Al comma 2, dell'art. 19 della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 le parole: "dalla legge regionale 30 settembre 1998, n.71." sono sostituite dalle seguenti: "dalla legge regionale n. 22 dell'8 Marzo 2000".

ARTICOLO 4

(Integrazione al Titolo IV della LR 8/99)

1. Dopo l'art. 20 della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8, e' aggiunto il seguente articolo:

"Art. 20-bis"
Finanziamento

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, in relazione al Titolo III, si provvede con una quota del fondo sanitario regionale, cosi' come determinato annualmente con legge regionale di bilancio, da iscriversi in apposito

capitolo di spesa.

ARTICOLO 5

(Sostituzione dell'art. 21 della LR 8/99)

1. L'art. 21 della legge regionale 23 febbraio 1999, n.8 e' sostituito dal seguente:

"Art. 21"

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi regionali:

- a) la LR 16 giugno 1976, n.26 "Norme di salvaguardia per il rilascio di autorizzazioni ad aprire, porre in esercizio, ampliare servizi diagnostici e ambulatoriali extraospedalieri" e successive modificazioni e integrazioni;
- b) il comma 1, secondo periodo e il comma 2, dell'art. 12 della LR 12 marzo 1977, n. 18 "Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternita', all'infanzia e ai giovani in eta' evolutiva";
- c) la LR 6 giugno 1988, n.44 "Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza delle istituzioni sanitarie di carattere privato che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio";
- d) la LR 1 dicembre 1989, n.78 "Disciplina autorizzazioni e vigilanza sulle case di cura private";
- e) la LR 26 marzo 1992, n. 11 "Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sugli istituti privati di riabilitazione";
- f) la LR 26 marzo 1992, n.12 "Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza delle istituzioni sanitarie private che erogano prestazioni di medicina e/o chirurgia ad indirizzo estetico".